



Vale come Mod.77(nuovo)
(Art.8 Reg.Cod.Nav.Maritt.)

N. 62 del Registro
concessioni - anno 2009

N. A/ 63 /09 del repertorio

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

CAPITANERIA DI PORTO DI PESARO C.F.80032840417

IL COMANDANTE DEL PORTO CAPO DEL COMPARTIMENTO MARITTIMO

Vista l'istanza (mod.D2) datata 23.12.2008 ed assunta al protocollo n. 03.03.02/093 di questa Capitaneria di Porto in data 29.12.2008, presentata, dalla Sig.ra Annamaria RENZONI BEZZICCHERI, nata a Pesaro il 24.07.1941 ed ivi residente in via Nobiliare n.ro 3, in qualità di presidente pro tempore del "CLUB NAUTICO DI PESARO" con sede in Strada tra i due Porti n.22;
Vista la Licenza di Concessione Demaniale Marittima Mod.77 n.ro 56/2003 con scadenza in data 31.12.2008.

Vista la licenza di concessione demaniale marittima n. 136/2007 suppletiva della 56/2003.

Visto il D.I. 595/95; **Vista** la L. n.494/93 e l'art.10 Legge n.449/97.

Viste le Circolari Serie I n. 77, 112, 120 e Circolare Serie II n.02 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, rispettivamente in data 17.12.1998, 25.01.2001, 24.05.2001 e 29.03.2004.

Visto l'articolo 36 del codice della navigazione ed 8 del relativo regolamento di esecuzione.

Visto il proprio prospetto calcolo del canone datato 19/03/2009.

C O N C E D E

RINNOVO

AI CLUB NAUTICO DI PESARO

P.IVA: 00387330418

di occupare un tratto di suolo demaniale marittimo;

per una superficie totale di metri quadrati 2.097,27 (duemilanovantasette/27);

situato nel Comune di Pesaro

e precisamente in ambito portuale (Strada tra i due Porti);

allo scopo di mantenere a) area scoperta asservita recintata di mq.1002,76; b) area scoperta asservita non recintata di mq.571,71; c) manufatto dello Stato iscritto al n.10 del Reg. Modello 23/D1, adibito a sede sociale di mq.496,56; d) manufatto di facile rimozione di mq.16,50; e) condotta fognaria fuori area in concessione di mq.4,18; f) condotta fognaria f.c. in comune con la Lega Navale di mq.11,13.

e con l'obbligo di corrispondere all'Erario, in riconoscimento della demanialità del bene concesso ed in corrispettivo della presente concessione, il canone complessivo di € 6430,16 (Euro seimilaquattrocentotrenta/16) - (ai fini dell'Imposta di Registro), pagabili anticipatamente in rate annue, salvo futuri conguagli, così come evidenziato in terza pagina.

Questa concessione, che si intende fatta unicamente nei limiti dei diritti che competono al demanio, avrà la durata di mesi 48(quarantotto) dal 01.01.2009 al 31.12.2012.

Avendo il concessionario pagato la rata canone impostagli, come da ricevuta del Modello F23 della Banca delle Marche S.p.A. - Pesaro Ag.4 in data 23 marzo 2009.

si rilascia la presente licenza alle condizioni che seguono :

Nel giorno della scadenza il concessionario dovrà sgomberare a proprie spese l'area occupata, asportando i manufatti impiantati, e quindi riconsegnarla nel pristino stato all'Amministrazione marittima, salvo che questa non consenta di rinnovare la presente licenza su una nuova domanda del concessionario, da presentarsi prima di detta scadenza, in modo che, all'epoca in cui questa dovrà verificarsi, siano pagati il canone e le tasse relative al nuovo periodo della concessione.

Il Capo del Compartimento avrà però sempre facoltà di revocare in tutto od in parte la presente concessione nei casi e con le modalità previste dalla legge senza che il concessionario abbia diritto a compensi, indennizzi o risarcimenti di sorta.

Parimenti il Capo del Compartimento avrà facoltà di dichiarare la decadenza del concessionario dalla presente concessione nei casi previsti dagli articoli 47 e 48 del Codice della Navigazione, senza che il concessionario stesso abbia diritto ad indennizzi, compensi, risarcimenti o rimborsi di sorta, qualunque sia il periodo trascorso dall'inizio della concessione e salva, in tal caso, la eventuale applicazione delle sanzioni penali, in cui il concessionario fosse incorso.

Nei suddetti casi di revoca della concessione e di dichiarazione di decadenza, il concessionario ha l'obbligo di sgomberare, a proprie spese, l'area occupata, asportando i manufatti impiantati, e di riconsegnare l'area stessa nel pristino stato all'Autorità marittima, sulla semplice intimazione scritta dal Capo del Compartimento, che sarà notificata all'interessato, in via amministrativa, per mezzo di Agente dipendente dalla locale Autorità marittima. In caso di irreperibilità del concessionario, terrà luogo della notifica l'affissione dell'ingiunzione, per la durata di giorni dieci, nell'albo dell'ufficio di porto e del Comune entro il cui territorio trovasi la zona demaniale occupata.

Qualora il concessionario non adempia all'obbligo dello sgombero e della riconsegna della zona concessa, tanto alla scadenza della concessione che in caso di revoca o dichiarazione di decadenza della stessa, l'Autorità marittima avrà facoltà di provvedervi d'ufficio in danno del concessionario, ed anche in sua assenza, provvedendo a rimborsarsi delle eventuali spese nei modi prescritti dall'articolo 84 del Codice della Navigazione, oppure rivalendosi, ove lo preferisca, sulle somme che potranno ricavarsi dalla vendita dei materiali di demolizione dei manufatti eretti, vendita che l'Autorità marittima avrà facoltà di eseguire senza formalità di sorta, restando in tal caso integra la responsabilità del concessionario per le eventuali maggiori spese delle quali l'Amministrazione potrà imporre il rimborso nei modi prescritti dal citato articolo 84 del Codice della Navigazione.

Il concessionario sarà direttamente responsabile verso l'Amministrazione marittima dell'esatto adempimento degli oneri assunti e verso i terzi di ogni danno cagionato alle persone e alle proprietà nell'esercizio della presente concessione.

Non potrà eccedere i limiti assegnatigli, nè variarli; non potrà erigere opere non consentite, nè variare quelle ammesse; non potrà cedere ad altri, nè in tutto nè in parte, nè destinare ad altro uso quanto forma oggetto della concessione, nè infine indurre alcuna servitù nelle aree attigue a quella concessagli, nè recare intralci agli usi e alla pubblica circolazione cui fossero destinate; dovrà libero l'accesso, sia di giorno che di notte, nei manufatti da lui eretti sulla zona demaniale concessa, al personale della Capitaneria di Porto, dell'Ufficio del Genio civile - OO.MM., dell'Amministrazione Finanziaria e delle altre Pubbliche Amministrazioni interessate.

La presente licenza è inoltre subordinata, oltre che alle discipline doganali e di pubblica sicurezza, alle seguenti condizioni speciali:

- 1) Nei casi di scadenza, decadenza o revoca della presente licenza le opere abusive di difficile rimozione restano acquisite allo Stato, senza alcun indennizzo, compenso, risarcimento o rimborso di sorta, ferma restando la facoltà dell'Autorità di ordinare la demolizione con la restituzione del bene demaniale in pristino stato;
- 2) Il concessionario dichiara espressamente di manlevare e tenere indenne la Pubblica Amministrazione in modo assoluto da ogni molestia, azione, danno o condanna che ad essa possa derivare da parte di chiunque e per qualsiasi motivo in dipendenza della presente concessione, nonché di rinunciare a qualsiasi intervento pubblico o indennizzo per danni alle opere della concessione causati dall'erosione marittima, da mareggiate o da qualsiasi altro evento;
- 3) Il canone applicato, è stato calcolato ai sensi della circolare n° 77 serie I Titolo Demanio Marittimo, datata 17.12.1998, del Ministero dei Trasporti e della Navigazione, del D.L. 595/95, della Legge n° 494/93 e dell'Art.10 Legge 449/97, ha carattere provvisorio e dovrà essere aggiornato annualmente con gli indici ISTAT previsti dai Decreti Ministeriali di cui all'art. 04 – punto 1, della Legge 494/93. Il concessionario si obbliga al pagamento dell'eventuale conguaglio.
- 4) Il concessionario si obbliga ad assicurare contro i rischi per fulmini e/o incendi gli eventuali fabbricati demaniali in concessione, in relazione al valore degli stessi, vincolando il relativo ammontare a favore di questa Capitaneria di Porto. Per gli stessi fabbricati, il concessionario si impegna a provvedere a propria cura e spesa, alla perfetta manutenzione ordinaria e straordinaria, seguendo anche le prescrizioni dell'Ufficio del Genio Civile per le Opere Marittime;
- 5) Il concessionario deve richiedere tempestivamente agli organi preposti (U.S.L., Ispettorato del Lavoro, VV.FF., etc.) l'esecuzione dei controlli nonché l'adempimento delle conseguenti prescrizioni ai fini della sicurezza e della salubrità dei luoghi di lavoro e della tutela ambientale, segnalando a questa Capitaneria eventuali ritardi o problemi che si dovessero verificare;
- 6) Con la sottoscrizione del presente titolo il concessionario si impegna a decorrere dalla data medesima, mentre l'Amministrazione concedente non è vincolata fino a quando la concessione non è approvata;
- 7) Il sottoscritto concessionario si impegna ad osservare tutte le norme generali e speciali inserite nella presente licenza e dichiara espressamente di accettarle. Si impegna, inoltre, ad osservare tutte le norme in materia urbanistica ed ambientale espressamente imposte dai piani comunali e regionali.

PAGAMENTO DEL CANONE

Canone anno 2009 € 1607,54 (Euro milleseicentosete/54)

Canone anno 2010 € 1607,54 (Euro milleseicentosete/54) salvo conguaglio.

Canone anno 2011 € 1607,54 (Euro milleseicentosete/54) salvo conguaglio.

Canone anno 2012 € 1607,54 (Euro milleseicentosete/54) salvo conguaglio.

Validità prorogata al 31/12/2025

ai sensi dell'art. 3 Legge 05/08/2022 n. 118

Data 10/9/20

L'Ufficiale Rogante
Dott.ssa Maria Grazia Pittalà


(IL CONCESSIONARIO)

Validità prorogata al 31/12/2026

ai sensi dell'art. 3 Legge 05/08/2022 n. 118

Data 10/9/20

L'Ufficiale Rogante
Dott.ssa Maria Grazia Pittalà

Validità prorogata fino al 31/12/2021 ai sensi
dell'art. 199 comma 36415 del D.L. 19/05/2020,
n.34 convertito con modificazioni in L. 17/07/2020, n.77

Data _____

L'Ufficiale Rogante
Avv. Matteo Puroli



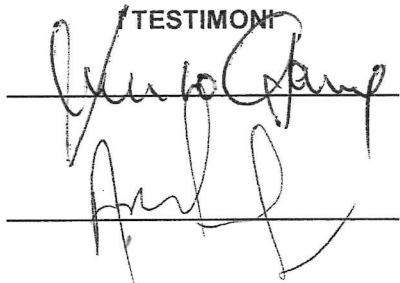
La presente licenza viene firmata innanzi ai sottoscritti testimoni, in segno della più ampia e completa
accettazione delle condizioni ed obblighi cui sopra espressi, dal concessionario, il quale dichiara di eleggere il
proprio domicilio a Pesaro, in Strada tra i due Porti n.22.

PESARO, 16 LUG. 2009

Validità prorogata al 31/12/2023 ai sensi
dell'art. 3 Legge 05/08/2022 n. 118
Data 02.06.2025

L'Ufficiale Rogante
L'Ufficiale Rogante
Dott.ssa Maria Grazia Pittalà

TESTIMONI



Validità prorogata al 31/12/2024
ai sensi dell'art. 3 Legge 05/08/2022 n. 118
Data 02.06.2025

L'Ufficiale Rogante
Dott.ssa Maria Grazia Pittalà

Validità prorogata fino al 31.12.2022 ai sensi dell'art. 199
comma 3 lett. b del D.L. 34/2020 convertito con modificazioni
in L. 17/07/2020, n. 77 come modificato dall'art. 5 comma 3bis
del D.L. 146/2021 convertito in L. 17/12/2021, n. 215.

Data 07.04.2025

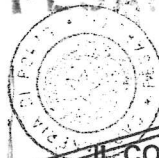
L'Ufficiale Rogante

Dott.ssa Maria Grazia Pittalà
L'Ufficiale Rogante

CAPITANERIA DI PORTO
PESARO

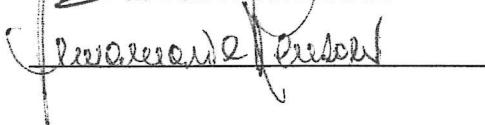
Validità prorogata fino al 31.12.2020 ai sensi
dell'art. 1 comma 18 del D.L. n° 194/2009,
convertito con modifiche dalla L. n° 25/2010,
come modificato dalla L. 17/12/2012 nr. 221

PESARO 18 NOV. 2015



COMANDANTE
C.F. (CP) Angelo CARUZZIMATO

IL CONCESSIONARIO



IL CAPO DEL COMPARTIMENTO

IL COMANDANTE

C.F. (CP) Beniamino DI STEFANO *c.e.*

IL COMANDANTE IN II°

C.F. (CP) Fabio POLETTI

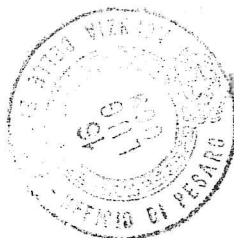


AGENZIA DELLE ENTRATE UFFICIO DI PESARO

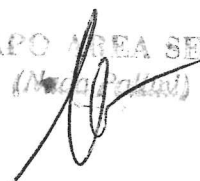
Atto Registrato il 16 LUG 2009 al n° 3431 Serie 3

PREVIO VERSAMENTO DI € 173,00 (di cui

€ per trascrizione)



IL CAPO AREA SERVIZI
(Nella Persona)



Validità prorogata sino al 31 dicembre 2015
Ai sensi dell'art. 1, comma 18, del Decreto-Legge
30 dicembre 2009, n. 194, convertito, con modifica-
zioni, dalla Legge 26 Febbraio 2010, n. 22

IL COMANDANTE

C.F. (CP) Massimo DI MARTINO